



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 272 LEGISLATURA N. IX

delibera
1418

DE/ML/ITE Oggetto: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione
0 NC Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n°
145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione,
Prot. Segr. art. 73: modifica ed integrazione delle medesime NTA
1524

Lunedì 22 dicembre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n°145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione, art. 73: modifica ed integrazione delle medesime NTA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Tutela delle Acque, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente dalla P.F. Tutela delle Acque che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

Di apportare alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) -sezione D della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 145/2010 – ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche e le integrazioni contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moratti)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa

- Direttiva 2000/60/CE, recante "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale"
- Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26 gennaio 2010 di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque".

Motivazione

Il Piano di Tutela delle Acque della regione Marche (PTA), previsto dal D.lgs. n.152/2006, è stato approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26 gennaio 2010 e pubblicato nel BUR in data 26 febbraio 2010.

Le Norme Tecniche di Attuazione (sez. D del PTA), tra l'altro, disciplinano tempi e modalità di adeguamento ai valori calcolati di Deflusso Minimo Vitale nei corsi d'acqua superficiali, subito a valle delle derivazioni di acqua pubblica, e rappresentano i "Protocolli di sperimentazione".

L' Autorità di Bacino Regionale, con nota n. 682327 del 26/09/2014 ha proposto, alla struttura competente "P.F. Tutela delle Acque", alcune modifiche alle NTA del PTA per la predisposizione, da parte della stessa P.F., di una proposta di delibera di Giunta Regionale ai sensi dell'art.73 delle stesse NTA del PTA e conseguente adozione entro il corrente anno.

Tali modifiche riguardano l'art. 56 commi 5 , 9 e l'art. 58 comma 3 delle citate NTA.

L'art. 56 tratta dei "Protocolli di sperimentazione" .

Il comma 5 recita: "*Nei protocolli di sperimentazione verranno specificati i tratti dei corsi d'acqua e le derivazioni interessati dall'applicazione dei valori del DMV oggetto di sperimentazione in deroga alla disciplina ordinaria, i valori del DMV in deroga, la tempistica per l'eventuale gradualità dei rilasci, i tempi di inizio e di cessazione dei rilasci in deroga e della sperimentazione.*"

Il comma 7 recita: "*Al termine delle sperimentazioni eventuali modifiche alle modalità di calcolo o ai valori di DMV potranno essere introdotte secondo quanto specificato all'art. 55.*"

Il comma 9 recita: "*Sono fatte salve eventuali attività sperimentazione proposte dai concessionari e sottoscritte dalla Regione o dalle Autorità bacino o dalle Autorità Concedenti, in essere alla data di entrata in vigore delle presenti NTA.*"

L'art. 58 stabilisce i "Tempi di applicazione del DMV"; il comma 3 recita: "*Per le concessioni vigenti, nonché per le concessioni scadute con domanda di rinnovo in corso, alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, relative a derivazioni presenti nei corsi d'acqua di cui all'art. 54, comma 2 :*

a) *il rilascio del DMV base deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, e comunque entro e non oltre il 31.12.2012;*

b) *il rilascio del DMV complessivo, comprensivo della componente idrologica e della componente morfologico-ambientale, inclusa la modulazione temporale del DMV, deve avvenire entro cinque anni dall'en-*

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

trata in vigore delle presenti NTA, e comunque entro e non oltre il 31.12.2014, eventualmente sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale, articolato per bacini idrografici, che può prevedere anche termini temporali anteriori a tale data."

La sopracitata nota dell'Autorità di Bacino Regionale contiene le motivazioni per la proposta di modifica degli artt. 56 e 58 delle NTA del PTA come di seguito esposte.

L'intesa sottoscritta tra Autorità di Bacino Regionale e Enel stabilisce, per quanto riguarda lo schema temporale, la *"Redazione entro marzo 2014 di un Rapporto Tecnico descrittivo dell'attività svolta e dei risultati emersi dall'attività di campo al termine della FASE 2; la redazione entro giugno 2014 di un Rapporto Tecnico nel quale sviluppare considerazioni preliminari circa l'effetto dei rilasci condotti nella FASE 2."*

Tali Rapporti sono attualmente in fase di trasmissione.

L'intesa prevede inoltre la *"Redazione entro marzo 2015 di un Rapporto Tecnico descrittivo dell'attività svolta e dei risultati emersi dall'attività di campo al termine della FASE 2."*

L'Intesa, al termine, prevede che *"Entro dicembre 2015 ENEL svilupperà infine un Rapporto Tecnico di sintesi conclusivo dell'intera attività di sperimentazione sviluppata, da concordare per quanto possibile con l'Autorità di Bacino Regionale, rimanendo comunque quest'ultima pienamente libera di trarre le proprie autonome considerazioni/decisioni."*

L'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto è titolare di una autonoma Intesa tra la stessa Autorità ed Enel con una scadenza temporale legata alla data di redazione, da parte Enel, di un Rapporto Tecnico di sintesi conclusivo dell'intera attività di sperimentazione eseguita prevista per dicembre 2016.

L'Arpam ha confermato la sua collaborazione, nei confronti dell'Autorità di Bacino Regionale, in merito al supporto tecnico-scientifico inerente i risultati e le valutazioni della componente morfologico-ambientale del DMV.

Tali analisi, da parte Arpam, sono tuttora in corso ed ovviamente richiedono attente valutazioni che, compatibilmente con le numerose incombenze dell'Agenzia, necessitano di una corrispondente tempistica certamente non compresa nel corrente anno ma presumibilmente entro il successivo 2015.

Infine, secondo quanto espresso con la nota sopracitata, l'Autorità di Bacino Regionale ritiene necessario un conseguente e congruo tempo per analizzare i dati raccolti ed effettuare le opportune valutazioni, anche alla luce del supporto Arpam, nei confronti dei risultati Enel/Cesi e del Rapporto Tecnico di sintesi conclusivo dell'intera attività di sperimentazione (la cui consegna è prevista per dicembre 2015), nonché per valutare eventuali modifiche alla formulazione del DMV così come rappresentato nell'All. II delle NTA del PTA da proporre alla struttura competente entro il 31/12/2016.

Il Dirigente della P.F. Tutela delle Acque si trova pienamente d'accordo con le motivazioni adottate dall'Autorità di Bacino Regionale per la proposta di modifica delle NTA del PTA così come esplicitate nella nota sopracitata e pertanto si ritiene di proporre le modifiche degli artt. 56 e 58 così come riportate nell'allegato 1.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la DGR 997/13 la regione Marche ha modificato l'art. 49 comma 3 lettera e) delle NTA, consentendo agli impianti esistenti che non hanno due linee di trattamento, la possibilità di continuare a trattare rifiuti liquidi alle condizioni indicate. La condizione posta entra in contrasto con quanto indicato all'art. 47, comma 9, che era coerente con la precedente condizione. E' quindi necessario armonizzare quanto indicato nel comma modificato dalla DGR 997/13 con l'art. richiamato, introducendo la frase "*e rispettate le indicazioni contenute alla lettera e) del comma 3 dell'art. 49 delle presenti NTA.*" subito dopo la parola comma 2.

Quindi, al comma 9 dell'art. 47 si propone questa nuova stesura:

"9. Negli impianti di cui al presente articolo, muniti di una sola linea di trattamento, è vietato, di norma, svolgere l'attività di trattamento di rifiuti, salvo quanto stabilito dall'art. 110, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2, e rispettate le indicazioni contenute alla lettera e) del comma 3 dell'art. 49 delle presenti NTA. Gli impianti esistenti che svolgono attività di trattamento di rifiuti devono essere adeguati entro il 31.12.2010."

La data del 31.10.2010 non è necessario modificarla perché all'art. 80, modificato dalla DGR 724/14, la scadenza per l'adeguamento è al 30.06.2015 o entro 120 gg dall'approvazione della DGR di modifica, a seconda dei casi.

Esito dell'istruttoria

Si propone pertanto di apportare alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) - sezione D della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 145/2010 - ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche e le integrazioni contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Luigi Bolognini)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA
PF TUTELA DELLE ACQUE
(Alberto Gecconi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Marta Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 2 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

Modifica ed aggiornamento degli artt. 47, 56 e 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale del 26 gennaio 2010 n.145

L'art. 47, comma 9, riscritto è:

| Articolo previgente NTA del PTA | Proposta di modifica |
|---|--|
| Art. 47 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 10.000 AE | |
| ... omissis ... 9. Negli impianti di cui al presente articolo, muniti di una sola linea di trattamento, è vietato svolgere l'attività di trattamento di rifiuti, salvo quanto stabilito dall'art. 110, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2. Gli impianti esistenti che svolgono attività di trattamento di rifiuti devono essere adeguati entro il 31.12.2010. ... omissis ... | ... omissis ... 9. Negli impianti di cui al presente articolo, muniti di una sola linea di trattamento, è vietato svolgere l'attività di trattamento di rifiuti, salvo quanto stabilito dall'art. 110, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2 e che siano rispettate le indicazioni contenute alla lettera e) del comma 3 dell'art. 49 delle presenti NTA. Gli impianti esistenti che svolgono attività di trattamento di rifiuti devono essere adeguati entro il 31.12.2010. ... omissis ... |

I "Protocolli di sperimentazione" termineranno con un Rapporto Tecnico di sintesi conclusivo da parte di Enel previsto a dicembre 2015 per l'Autorità di Bacino Regionale, e previsto a dicembre 2016 per l'Autorità di Bacino Interregionale del Tronto.

L'art.56 riscritto è :

| Articolo previgente NTA del PTA | Proposta di modifica |
|--|--|
| Art. 56 - Protocolli di sperimentazione | |
| ... omissis ... 5. Nei protocolli di sperimentazione verranno specificati i tratti dei corsi d'acqua e le derivazioni interessati dall'applicazione dei valori del DMV oggetto di sperimentazione in deroga alla disciplina ordinaria, i valori del DMV in deroga, la tempistica per l'eventuale gradualità dei rilasci, i tempi di inizio e di cessazione dei rilasci in deroga e della sperimentazione. | ... omissis ... 5. Nei protocolli di sperimentazione verranno specificati i tratti dei corsi d'acqua e le derivazioni interessati dall'applicazione dei valori del DMV oggetto di sperimentazione in deroga alla disciplina ordinaria, i valori del DMV in deroga, la tempistica per l'eventuale gradualità dei rilasci, i tempi di inizio e di cessazione dei rilasci in deroga e della sperimentazione. I bacini idrografici |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

| | |
|--|--|
| <p>... omissis ...</p> <p>9. Sono fatte salve eventuali attività di sperimentazione proposte dai concessionari e sottoscritte dalla Regione o dalle Autorità di bacino o dalle Autorità Concedenti, in essere alla data di entrata in vigore delle presenti NTA.</p> | <p>ci già interessati da un protocollo di sperimentazione non potranno essere oggetto di richiesta di ulteriori sperimentazioni.</p> <p>... omissis ...</p> <p>9. Sono fatte salve eventuali attività di sperimentazione proposte dai concessionari e sottoscritte dalla Regione o dalle Autorità di bacino o dalle Autorità Concedenti, in essere alla data di entrata in vigore delle presenti NTA. I tempi di cessazione dei rilasci in deroga relativi alle sperimentazioni in essere alla data di entrata in vigore delle NTA si intendono coincidenti con quelli di cui all'art. 58, comma 3 lett. b).</p> |
|--|--|

All'art.58 "Tempi di applicazione del DMV" la scadenza per l'applicazione del DMV complessivo previsto per il 31/12/2014, viene posticipata al 31/12/2016.

L'art.58 riscritto è :

| Articolo previgente NTA del PTA | Proposta di modifica |
|--|---|
| <p>Art. 58 - Tempi di applicazione del DMV</p> | |
| <p>3. Per le concessioni vigenti, nonché per le concessioni scadute con domanda di rinnovo in corso, alla data entrata in vigore delle presenti NTA, relative a derivazioni presenti nei corsi d'acqua di cui all'art. 54, comma 2:</p> <p>a) il rilascio del DMV base deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, e comunque entro e non oltre il 31.12.2012;</p> <p>b) il rilascio del DMV complessivo, comprensivo della componente idrologica e della componente morfologico-ambientale, inclusa la modulazione temporale del DMV, deve avvenire entro cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, e comunque entro e non oltre il 31.12.2014, eventualmente sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale, articolato per bacini idrografici, che può prevedere anche termini temporali anteriori a tale data.</p> | <p>3. Per le concessioni vigenti, nonché per le concessioni scadute con domanda di rinnovo in corso, alla data entrata in vigore delle presenti NTA, relative a derivazioni presenti nei corsi d'acqua di cui all'art. 54, comma 2:</p> <p>a) il rilascio del DMV base deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, e comunque entro e non oltre il 31.12.2012;</p> <p>b) il rilascio del DMV complessivo, comprensivo della componente idrologica e della componente morfologico-ambientale, inclusa la modulazione temporale del DMV, deve avvenire entro e non oltre il 31.12.2016, eventualmente sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale, articolato per bacini idrografici, che può prevedere anche termini temporali anteriori a tale data.</p> |

8

A